



253/16

CM

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. ROSA ARIENZO

- Rel. Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI  
PREVIDENZA

Ud. 19/11/2015 - CC

Ca. 253

R.G.N. 11746/2014

Rep.

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 11746-2014 proposto da:

RV , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE  
ACACIE 13, presso l'avvocato GIANCARLO DI GENIO, presso il  
CENTRO CAF, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE  
AMATO giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -*contro*

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE  
DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati  
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO  
TRIOLO giusta procura speciale a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 600/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO dell'8/05/2013, depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato Felice Amato difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Antonietta Coretti difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

#### FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 21.5.2013, in parziale accoglimento del gravame proposto da RV ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava esistente e valido il rapporto di lavoro agricolo per 151 giornate nell'anno 2006 tra la ricorrente e l'Azienda agricola LS ed ordinava la reiscrizione della R nel relativo elenco agricolo del proprio comune di residenza; dichiarava il diritto della predetta ad ottenere il trattamento speciale di disoccupazione speciale agricola per l'anno 2006 in relazione ai 151 gg. e condannava l'INPS al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi come per legge; infine, confermava nel resto l'impugnata decisione e condannava l'INPS al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di appello, compensando quelle di primo grado.

Per la cassazione della detta decisione ricorre la R, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

Il primo dei due motivi, articolato sotto il profilo della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed in chiave motivazionale, lamenta il malgoverno del regime delle spese processuali di primo grado, immotivatamente compensate dal giudice del gravame, senza tener conto dell'andamento complessivo del giudizio, evidenziando la contraddittorietà, illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte, posto che gli accertamenti ispettivi avevano accertato che solo una parte dei rapporti di lavoro denunziati potevano essere fittizi, ma non che lo fossero tutti e considerato che il bracciante agricolo, in ipotesi di disconoscimento del suo rapporto di lavoro, è costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto all'iscrizione. Osserva la ricorrente che nella specie l'INPS aveva ritenuto di disconoscere un rapporto di lavoro vero, facente capo ad un soggetto il cui nominativo non era inserito nell'elenco di quelli ritenuti fittizi e di cui gli ispettori avevano chiesto l'annullamento.

Il motivo – anche prescindendo dal rilievo che nulla risulta statuito espressamente in dispositivo quanto alle spese di lite del giudizio di primo grado, dal che dovrebbe discendere l'inammissibilità dello stesso per come formulato – è manifestamente infondato. La decisione impugnata rende conto con puntuale e logica motivazione dei giusti motivi che hanno indotto l'organo giudicante alla censurata compensazione delle spese del primo grado di giudizio, osservando che "i fatti oggetto del procedimento trovano la loro origine da un accertamento effettuato da parte del convenuto derivante da una denuncia fittizia, da parte del datore di lavoro della ricorrente, a seguito della quale si determinava, da parte dell'INPS, il diniego della prestazione, per cui il comportamento del convenuto è stato determinato da una condotta allo stesso non imputabile, anzi doveroso". L'apprezzamento delle ragioni sottostanti, tutte specificamente indicate, non può essere sindacato in questa sede. Ed invero, in presenza d'adeguato supporto motivazionale, che non deve necessariamente far



riferimento a tutte le evenienze processuali ma solo a quelle ritenute di preminente e decisivo rilievo, pur dopo l'introduzione della disposizione di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), resta fermo che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. S.U. 20599/2008, n. 24531/2010).

Suddetti vizi non sono riscontrabili nel caso di specie, né si indica, da parte della R , quale sia il fatto decisivo il cui esame sia stato omissso, secondo quanto previsto dal testo novellato dell'art. 360 n. 5 cpc, a seguito della modifica apportata dall'art. 54 del d. l. 83/2012, conv. dalla legge 134/2012. In particolare, i criteri di cui all'art. 92 cpc, nella versione applicabile *ratione temporis* (quella del testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45 comma 11, della legge 69/2009 – stante le disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della medesima legge) sono correttamente applicati, posto che dalla motivazione adottata emerge la sussistenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, che hanno trovato conferma nella necessità di procedere ad espletamento di attività istruttoria nel corso del giudizio di merito.

Non rileva ai fini voluti dalla ricorrente quanto affermato da Cass. 2641/2014, che fa riferimento alle "gravi ed eccezionali ragioni", posto che la disposizione applicabile nella presente fattispecie è quella della legge 28.12.2005 n. 263 (art. 2 , co. 1), in vigore dal 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art 2, co. 4, l. 263/2005, come modificato dall'art. 39 quater, d. l. 30.12.2005 n. 273, conv. in l. 23.2.2006 n. 51), secondo la quale il giudice può compensare , parzialmente o per intero, le spese tra le parti "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione".

La previsione anzidetta è stata sostituita dall' art. 45, co. 11, della legge 18.6.2009 n. 69, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo tale data (ex art. 58 c. 1, l. 69/2009), con quella che prevede la possibilità di compensazione "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione", ma tale disposizione, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo tale data (ex art. 58 c. 1, l. 69/2009), non risulta applicabile a giudizio, quale quello per cui è causa, instaurato in data 19.6.2008 (v. pag. 2 della sentenza impugnata).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc del D.M. 140/12 (artt. 1, 4 e, 5 e 11) e dei parametri di cui alla allegata tabella A e della relazione ministeriale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. rilevandosi che il valore della controversia era da ritenersi "indeterminabile", atteso che con una delle domande era stato richiesto il riconoscimento della sussistenza e validità di un contestato rapporto di lavoro agricolo subordinato, e che lo scaglione di riferimento era quello da 25.000,01 ad euro 50.000,00; che, in base alla tabella allegata al D.M. e alla relazione illustrativa, avuto riguardo ai valori medi di liquidazione, aumentati della percentuale del 20% per il giudizio di appello e diminuiti del 50%, indicato quale percentuale massima di riduzione degli stessi valori, doveva ritenersi effettuata in violazione degli indicati parametri la determinazione dei compensi nella misura stabilita dalla Corte di Salerno, che aveva disatteso i minimi inderogabili previsti. Ed invero, ogni ulteriore riduzione doveva, secondo il ricorrente, essere motivata, per non incorrere nella violazione denunciata.

La censura proposta è meritevole di accoglimento.

I dati indicati anche con riferimento al valore della causa consentono un controllo autosufficiente, ossia fondato sul solo contenuto del ricorso, sull'effettiva spettanza degli importi indicati e sulla violazione del

principio di inderogabilità dei mini tariffari. (cfr. Cass. 19.4.2006 n. 27804, Cass. 29.10.2014 n. 22983)

Pur non risultando essere stata espletata in grado di appello attività istruttoria (sicchè le voci corrispondenti sono erroneamente computate ai fini della dimostrazione della violazione dei valori tariffari minimi applicabili), deve ritenersi che i parametri indicati dal ricorrente come valori minimi di liquidazione ai sensi dell'indicato D. M. siano stati violati, posto che la riduzione dei valori medi del giudizio di appello poteva avvenire nei limiti del 50%, non potendo una ulteriore riduzione operarsi senza adottare alcuna motivazione a suo sostegno .

L'art. 4, secondo comma, del D.M. 140/12, che prevede che, nella liquidazione dei compensi, si tenga conto del valore e della natura e complessità della controversia, poteva indurre a liquidare i compensi nella misura minima (~ 50% per tutte le fasi, eccetto quella istruttoria diminuibile del 70%). L'art. 11, primo comma, dello stesso Decreto dispone, tuttavia, che i parametri specifici per la determinazione del compenso, ovvero, di regola, quelli di cui alla tabella A allegata, possano sempre subire un'ulteriore diminuzione o aumento della relativa entità in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri di cui agli art. 1 e 4.

Nella specie, alla luce dei valori espressamente riportati in ricorso per ciascuna delle fasi per le quali risulta svolta attività defensionale (anche ove venga escluso l'avvenuto svolgimento dell'attività istruttoria), deve ritenersi che il giudice del gravame non abbia fatto corretta applicazione dei criteri menzionati, stante l'assoluta mancanza di ogni motivazione, che sola poteva rendere conoscibili le ragioni che avevano indotto alla ulteriore diminuzione dei valori minimi in relazione alle circostanze del caso concreto, rendendo conforme a legge l'avvenuta determinazione dei compensi professionali .

E' invero principio pacifico quello alla cui stregua il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (v. Cass. 9 giugno 2006, n. 13478, con riferimento a precedenti valori tariffari), criterio nella specie neanche formalmente richiamato.

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione all'accoglimento di tale motivo e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Salerno, che provvederà a nuovo esame alla luce dei criteri indicati, ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado.

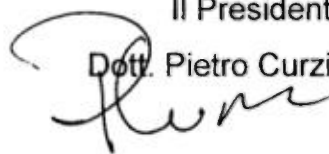
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19.11.2015

Il Presidente

Dott. Pietro Curzio

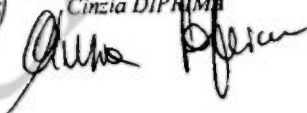


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **12 GEN. 2016**



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

